



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15794/2026** promossa da:

XXXXXXXXXXXXXX, con l'avv. REXHO BLENDAR (codice CUI: XXXX)

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**, con l'avv.

RESISTENTE

Il Giudice assegnatario,
VISTO l'art. 35 *bis* comma 4, D.lgs. 25/2008,
LETTI gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 *bis*, quarto comma D.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

RILEVATO che la Commissione ha rigettato il ricorso in seguito ad esame accelerato ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348;

che ai sensi dell'art. 35 *bis*, co. 3 lett. d), D.lgs. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine al diritto di rimanere ex art. 68, par. 1 o alla autorizzazione a rimanere ex art. 68 par. 4 Reg. (UE) 2024/1348;

che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale e che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione;

che con riguardo all'ammissibilità del ricorso e all'efficacia sospensiva del ricorso giurisdizionale si deve osservare quanto segue.

2.

Nel ricorso la difesa del richiedente asilo ha osservato che il «provvedimento contiene avvertenze eterogenee e incompatibili, riferite sia al termine ordinario di 30 giorni, sia a termini abbreviati di 7 giorni, sia a un modulo perfino di 5 giorni» sicché la «compresenza di formulari differenti rende oggettivamente incerta la concreta qualificazione del procedimento seguito e l'effettivo regime impugnatorio che la Commissione ha inteso applicare», chiedendo dunque in via preliminare che sia accertato che il termine per impugnare dovrebbe ritenersi pari al termine ordinario di trenta giorni o, implicitamente, che comunque la parte sia rimessa in termini.

Tale istanza appare meritevole di accoglimento.

Con riguardo alla tempestività del ricorso, si deve invero osservare come in calce al provvedimento, alla pag. 9 si legge «Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale civile territorialmente competente *entro 30 giorni dalla notificazione* del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso. [ex art. 35 bis, co. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato dall'art. 11 D.L. n. 100 del 12 giugno 2026]» (enfasi aggiunta).

Soltanto a pag. 11 si legge la contraddittoria indicazione che «Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale civile territorialmente competente *entro 7 giorni dalla notificazione* dello stesso, se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'art. 42, paragrafo 1 o paragrafo 3 Reg. (UE) 2024/1348 [ex art. 35 bis, co. 2-bis, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, modificato dal D.L. n. 100 del 12 giugno 2026]» (enfasi aggiunta).

In buona sostanza, in calce al provvedimento sono indicate da pag. 9 a pag. 17 ben otto pagine - con traduzioni in varie lingue – che contengono indicazioni plurime con riguardo ai termini per impugnare del tutto indecifrabili per una persona non assistita in questa fase da un difensore e priva di specifiche cognizioni di diritto.

La manifesta violazione dell'obbligo di informare in modo chiaro e univoco la persona del termine entro il quale esercitare il diritto al rimedio effettivo conduce alla necessità di considerare il termine massimo indicato dallo stesso provvedimento, pari a «30 giorni dalla notificazione del provvedimento», posto che la contrazione di detto termine ordinario appare applicabile soltanto se ricorra uno dei presupposti indicati dall'art. 67, par. 7 Reg. (UE) 2024/1348 e se tale termine ridotto sia stato indicato in calce al provvedimento in modo univoco e chiaro come unico termine per impugnare. In caso contrario, la parte va rimessa in termini affermando l'ammissibilità del ricorso che nel caso di specie è stato presentato, comunque, entro i trenta giorni.

3.

In seconda battuta, la difesa del richiedente asilo ha rilevato che «nel caso concreto non risultano rispettati i termini propri dell'esame accelerato» essendo stato superato il termine di tre mesi, chiedendo l'accertamento della conseguente riespansione delle garanzie ordinarie.

Dalla lettura degli atti emerge documentalmente che la domanda è stata registrata mediante C3 il 18/6/2026 e decisa il 21/9/2026 (cfr. firma digitale in calce al provvedimento).

Ne consegue che la decisione è stata adottata oltre il termine di tre mesi prescritto dall'art. 35, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348 (seppure tale articolo, nell'indicare la decorrenza del detto termine di tre mesi, si riferisca non alla «registrazione» ma al diverso istituto della «formalizzazione», va tenuto conto che a norma della disciplina italiana transitoria la registrazione della domanda ha - quantomeno a questi fini - valore di formalizzazione, cfr. art. 17, co 3 D.L. 100/2026: «... a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti»).

È invero, ovviamente, pacifico che, come per ogni provvedimento amministrativo - o giurisdizionale -, la data della decisione non è quella in cui la stessa è stata adottata dal Collegio (nella specie l'11/9/2026), ma quella della sottoscrizione da parte del presidente del Collegio (21/9/2026).

La circostanza della violazione del termine è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, in particolare riguardo all'effettiva applicabilità del nuovo quadro normativo (per cui andrebbe verificato se la domanda sia stata presentata prima del 12/6/2026 – come appare verosimile – sicché a norma dell'art. 17, co. 4 D.L. 100/2026 andrebbe applicata la precedente disciplina), posto che in entrambi i casi la procedura speciale sarebbe stata attuata in violazione dei termini (che nel regime precedente erano inferiori, pari a nove giorni complessivi).

Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 hanno condivisibilmente ritenuto che il superamento dei termini della procedura accelerata riespande le garanzie della procedura ordinaria e tali principi sono sicuramente attuali anche nel nuovo quadro normativo, posto che permane la natura giuridica di eccezione della procedura speciale. Quando il Legislatore europeo ha inteso che il superamento del termine sia irrilevante lo ha espressamente indicato, come nel diverso caso della procedura di inammissibilità (art. 35, par. 1, ultima parte: «La domanda non è considerata ammissibile unicamente sulla base del fatto che non è stata adottata alcuna decisione sull'ammissibilità entro i termini di cui al presente paragrafo e al paragrafo») e nel caso della formalizzazione della domanda nella procedura di frontiera (art. 51, par. 1, ultima parte: «Il mancato rispetto del termine di cinque giorni non pregiudica il proseguimento dell'applicazione della procedura di frontiera»).

In mancanza di una specifica disposizione -come sono quelle previste in materia di inammissibilità e di formalizzazione della domanda nella procedura di frontiera-, non può dubitarsi che la regola ordinaria, e le conseguenti garanzie, possa essere derogata soltanto se le procedure speciali siano state correttamente applicate nel pieno rispetto di tutti i diritti del richiedente asilo previsti dal Reg.

Nel caso di specie, essendo stato superato il termine di tre mesi, la procedura seguita, dunque, non può essere qualificata quale procedura accelerata.

Il manifesto superamento del termine di tre mesi stabilito dall'art. 35, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348 - eccepito dalla difesa e comunque rilevabile d'ufficio - assorbe dunque ogni ulteriore considerazione in ordine ad ulteriori profili di illegittimità dedotti dalla difesa del richiedente asilo.

4.

OSSERVATO pertanto che:

- la mancata indicazione, in modo chiaro ed univoco, dell'unico termine per ricorrere impone l'applicazione del termine ordinario di 30 giorni e comunque di rimettere la pare in termini dichiarando l'ammissibilità del ricorso;

- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che qualora non sia stata seguita dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale una corretta procedura accelerata, si "riespande" la regola generale della sospensione automatica (nel dispositivo delle SSUU si rileva il «*riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento*»), sicché va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

P.Q.M.

ACCERTA il diritto di rimanere del richiedente asilo atteso che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si comunichi.

Bologna, 20/10/2026

Il giudice
dott. Marco Gattuso